



BOZZA PROPOSTE SNAMI SANITA' PENITENZIARIA

1. Figura del medico di Sanità Penitenziaria inquadrato nella medicina dei servizi Capo IV (con tutele relative), con rapporto 1:200
 2. Conferma della Legge 740/1970 e s.m. e i., con particolare riguardo alla Legge 296/1993 (non incompatibilità con più incarichi lavorativi col SSN);
 3. Conferma della Legge Europea 299/13 art 17, comma 3 capoversi "a" e "i"
 4. Graduatoria regionale specifica di settore, con precedenza a chi abbia già incarichi a tempo indeterminato, secondo vigente ACN
 5. Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato per comprovata esperienza di almeno 12 mesi (anche discontinui) oppure aver frequentato corso specifico di medicina penitenziaria, organizzato dalle Regioni
- 6 mesi di tempo alle Regioni per adeguarsi ai punti di cui sopra.
 - 6 mesi di tempo per permettere a chi volesse di optare per la esclusività di rapporto a 38 h settimanali, con adeguata retribuzione.
 - sia prevista ad esaurimento la figura del medico penitenziario dal transito di tale figura dal Ministero della Giustizia al SSN.
 - confermare la figura del medico responsabile, con indennità aggiuntiva adeguata, e l'assegnazione di tale figura laddove non ancora presente.
 - trasferimento è possibile, intra- ed extra aziendale, intra- ed extra Regione, a richiesta dell'interessato per i posti resisi vacanti entro 90 giorni, dopo almeno 2 anni di anzianità di servizio in quella sede.